

lente, non abbia quel carattere di dissuasività, richiesto dall'articolo 7 della direttiva comunitaria e che quindi essa debba essere aggiornata.

Conclude proponendo di esprimersi in senso non ostativo, con i rilievi ora formulati.

La Sottocommissione concorda con tale proposta.

Schema di decreto legislativo recante il «Codice dei diritti di proprietà industriale» (n. 423)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, ricordando che l'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002 n. 273 recante «misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza» ha delegato al Governo il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale e concorrenza e dunque delle numerose norme sedimentatesi nel corso del secolo scorso a tutela dei marchi, dei brevetti, dei disegni industriali registrati, dei modelli di utilità, delle topografie, dei segreti industriali e delle indicazioni geografiche. Il Governo ha scelto di attuare la delega mediante la redazione di un decreto legislativo che reca un testo unitario denominato «Codice dei diritti di proprietà industriale, che non è solamente un testo unico di riordino della materia, bensì un testo di coordinamento e riforma del diritto della proprietà industriale.

Il testo all'esame è un codice molto articolato di 245 articoli che contiene norme sostanziali, procedurali e amministrative. In particolare, il Codice disciplina dal punto di vista sostanziale le privative oggetto di diritti di proprietà industriale, estende anche al diritto industriale la nuova disciplina processuale adottata nell'ambito del diritto societario e riorganizza gli Uffici e le procedure amministrative deputate alla tutela della proprietà industriale.

Il Governo ha dunque dato alla delega un'attuazione molto ampia ed articolata. L'articolo 15 della legge 273/2002 ha d'altro canto conferito al Governo una delega certamente (e volutamente) «ampia», richiedendo un riassetto della materia con uno o più provvedimenti, ripartendola per settori omogenei e coordinandola in modo formale e sostanziale adeguando la normativa esistente alla disciplina internazionale e comunitaria, riordinando e potenziando la struttura istituzionale preposta alla gestione della proprietà industriale.

Il nuovo codice prevede dunque innovazioni in varie direzioni: la pluralità di regole preesistenti è stata tendenzialmente ricondotta ad unità; alcune modifiche hanno recepito orientamenti consolidati di prassi e di giurisprudenza; il codice ha inoltre ritoccato le norme esistenti su alcuni punti sui quali la necessità di intervento era largamente condivisa ed ha esteso alla proprietà industriale l'orientamento legislativo favorevole ad

applicare nuove norme processuali alle controversie più vicine al mondo delle imprese.

Queste innovazioni costituiscono un esercizio della delega conforme ai suoi principi e criteri direttivi; dopo aver ricordato l'ampio e articolato parere che il Consiglio di Stato ha reso sullo schema in titolo, propone pertanto di esprimersi – per quanto di competenza – in senso non ostativo, invitando peraltro la Commissione di merito a considerare le osservazioni del citato parere e segnatamente a valutare l'opportunità di ricollocare le disposizioni di cui al Capo III e di cui al Capo V, distinguendo le norme strettamente processuali da quelle che non hanno tale natura, in coerenza con il criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a*), della legge n. 273 del 2003, che espressamente richiede la ripartizione della materia per settori omogenei. Segnala inoltre come le disposizioni del Capo IV, in materia di acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e disciplinanti le relative procedure, facciano registrare uno scarso grado di semplificazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti amministrativi; valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a ovviare a tale carenza, in conformità al criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *f*) e *g*), della già citata legge n. 273 del 2003.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3135-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2004

37^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Contestabile, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche alla parte II della Costituzione*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'esame;

alla 11^a Commissione:

(3135-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere contrario.